

Prolegomeni a un approccio traduttivo dei testi normativi

Jean-Luc Egger | *Il presente intervento compendia alcuni presupposti pragmatici della traduzione dei testi normativi. Muovendo dai principali criteri formali che presiedono alla redazione di questo particolare tipo di testi, si deduce una griglia di analisi che consente di distinguere le categorie funzionali profonde sottese alle scelte degli elementi costitutivi del testo normativo e che vanno considerate nella strategia traduttiva. Lo strumento è prettamente propedeutico: svolta questa prima disamina testuale, il processo traduttivo vero e proprio può infatti soltanto iniziare.*

Sommario

- 1 *I due volti della legge*
- 2 *La natura formale della legge*
 - 2.1 *Regole formali della produzione legislativa*
 - 2.1.1 *Coordinamento dei testi*
 - 2.1.2 *Sistematica intratestuale*
 - 2.1.3 *Uso controllato del linguaggio*
 - 2.1.4 *Ritualistica formale*
- 3 *Conseguenze sull'attività traduttiva*
 - 3.1 *La griglia di analisi*
 - 3.2 *Le categorie della griglia*
- 4 *Per concludere, prima di iniziare*

Vor dem Gesetz steht ein Türhüter
Franz Kafka

1 I due volti della legge

Nel racconto di Kafka intitolato *Davanti alla legge (Vor dem Gesetz)* si descrive la triste vicenda di un uomo che apprestandosi ad entrare nella legge ne viene impedito da un guardiano. L'accesso alla legge è simboleggiato da una porta. La porta che conduce alla legge è sempre aperta («Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer ...»¹) poiché, di massima, la legge dovrebbe essere sempre accessibile a tutti («... das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein ...»), ma davanti alla porta sta un guardiano, un essere

potente («Ich bin mächtig»), il quale non consente all'uomo di passare dalla porta, di entrare nella legge («Eintritt in das Gesetz»). Il guardiano resta a sorvegliare la porta aperta durante tutta la vita dell'uomo e, quando questo muore, chiude la porta e scompare.

Il destino dell'uomo, stando al racconto, è dunque di non aver accesso alla legge, di restare all'oscuro del dettato normativo. Se il destino dell'uomo è di non avere accesso alla legge, ci si può chiedere se, in forza di semplici ragioni di economia, non sia più opportuno chiudere gli accessi alla legge (la porta) invece di porre a loro presidio un guardiano che, funzionalmente, esplica le stesse «mansioni» di una porta chiusa. Occorre pertanto prestare un'attenzione particolare alla figura e al ruolo del guardiano. Vi sono evidentemente molte interpretazioni possibili di questo racconto, ma mi pare che proprio il rapporto dialettico tra apertura della porta e inflessibilità del guardiano illustri molto bene la natura del testo normativo nella sua componente linguistica, una componente che appunto è ancipite, contraddittoria. Da un lato, infatti, la parola destina intrinsecamente la legge alla condivisione, alla comunicazione, in quanto il linguaggio è un vettore di comunicazione e di informazione. D'altro lato, pur essendo intrinsecamente aperta, come la porta del racconto kafkiano, la legge pare inaccessibile, chiusa² nel suo codice specialistico fatto di taciti rimandi, collegamenti incrociati e ferree concatenazioni gerarchiche tra i vari atti normativi (che richiamano lo *Stufenbau* di Kelsen). La legge è «aperta» perché fatta di parole, ma inevitabilmente «chiusa» (inaccessibile al profano) in quanto elemento di un sistema autoreferenziale, parte integrante (e condizionata) dell'ordinamento giuridico. Non è forse un caso se la frase che nel racconto di Kafka segnala esplicitamente questa natura contrastata dell'atto normativo sia formulata con il funtore deontico per eccellenza (« das Gesetz *soll* doch jedem und immer zugänglich sein ... »), quasi a voler appunto sottolineare la consustanzialità di questa incongruenza al dettato normativo stesso. La prima fonte del diritto è la legge e quindi la sua parola (« la legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione », art. 1 CC) ma, paradossalmente, la parola nasconde. La parola scritta, come del resto ricordava Barthes, pare esser nata più per celare che per svelare (Barthes 1999, 10).

2 La natura formale della legge

La ragione principale di tale ambivalenza della legge risiede nell'importanza della sua componente formale. La legge, diceva già Hegel, è ciò che è posto in quanto vigente.³ È dire che la forza obbligatoria della legge deriva più

dalla sua forma (dal suo essere posta, dalla sua positività) che dal suo contenuto (il quale, al limite, può essere arbitrario, ossia indifferente ai costumi o alla morale⁴). Ora, la positività della legge si concretizza da un lato nelle regole procedurali che presiedono alla sua adozione [in forza della quali, ad esempio, può recare il titolo «legge» e pretendere di essere recepito come legge solo un testo che ha seguito un determinato iter procedurale (Rescigno 1998, 133)] e, d'altro lato, nelle regole che disciplinano l'elaborazione formale del tessuto normativo. Il rispetto delle prime è condizione dell'obbligo sociale di ossequiare la legge, il rispetto delle altre è condizione della coerenza dell'ordinamento giuridico complessivo e quindi del suo funzionamento corretto o della sua applicabilità concreta.

2.1 Regole formali della produzione legislativa

Volendo limitare l'analisi al secondo aspetto si constata che i principali presupposti formali della produzione legislativa possono essere riassunti in quattro principi (Frosini 1994, 20):

1. coordinamento dei testi;
2. sistematica intratestuale;
3. uso controllato del linguaggio;
4. ritualistica formale.

2.1.1 Coordinamento dei testi

Quando occorre disciplinare una determinata materia, il legislatore deve dapprima valutare «dove» inserire la nuova disciplina (a) e come integrarla nell'ordinamento vigente (b).⁵ Ne risulta l'esigenza di effettuare una duplice serie di accertamenti:

- a) ripartizione della disciplina della materia nei vari testi normativi:
 - a1) *adozione di nuovi testi normativi (ad es. leggi federali od ordinanze);*
 - a2) *modifica di testi vigenti;*
- b) integrazione armoniosa di ogni testo normativo nell'ordinamento giuridico complessivo,⁶ e in particolare:
 - b1) *chiarirne il fondamento giuridico (ricordando che in linea di massima ogni testo normativo ha valore perché fondato su un altro testo, in virtù della natura dinamica e sistematica del giure);*
 - b2) *valutarne la compatibilità con le norme vigenti e l'impatto (modifiche, abrogazioni), anche rispetto ai disposti di rango inferiore;*

b3) citazioni nascoste (o implicite) + rimandi espliciti (dovuti all'organicità dell'ordinamento giuridico).

2.1.2 Sistematica intratestuale

La collocazione delle varie norme all'interno del testo normativo segue una determinata logica sistematica:⁷

- a) Distribuzione logica delle norme:
 - a1) il generale precede il particolare;*
 - a2) le disposizioni sostanziali precedono quelle procedurali;*
 - a3) la regola precede l'eventuale deroga o l'eccezione;*
 - a4) l'obbligo precede la sanzione.*

- b) Contestualizzazione gerarchica dell'unità di partizione fondamentale (articolo):
 - b1) nell'unità di partizione superiore (sezione, capitolo, titolo, ecc.);*
 - b2) nella progressione del disposto (numerazione progressiva).*

- c) Partizione strutturale generale:
 - c1) Titolo (microtesto complesso);*
 - c2) Disposizioni materiali (introduttive, generali e speciali);*
 - c3) Disposizioni penali;*
 - c4) Disposizioni finali;*
 - c5) Allegati (ev.).*

2.1.3 Uso controllato del linguaggio

Il linguaggio normativo sottostà a particolari vincoli di sistematicità e chiarezza:⁸

- a) linguaggio comune e non marcato (spersonalizzato e senza emozioni, tecnicismi solo se necessario);
- b) brevità e sinteticità dell'enunciato (comprensibilità, semplicità sintattica, poche subordinate);
- c) omogeneità terminologica e formulatoria intratestuale (ripetizioni⁹) e intertestuale (coerenza con testi affini o sovraordinati);
- d) precisione lessicale (monosemia, isocapillarità terminologica);
- e) sistema logico-concettuale autoreferenziale (testo chiuso, citazioni implicite ecc.);
- f) linguaggio performativo (valore prescrittivo anche se formalmente descrittivo).

2.1.4 *Ritualistica formale*

La redazione dei testi normativi esige l'uso di moduli e formulazioni standardizzati.¹⁰

- a) regole uniformi per la redazione degli elementi macrostrutturali (titolo, ingresso, ecc.);
- b) regole uniformi per la redazione di testualità speciali (atti abrogativi, modificatori, ecc.);
- c) moduli omogenei di redazione (formulazioni tipo, frasi standard);
- d) convenzioni per la presentazione dei testi (punteggiatura, regole per i rimandi, per le note ecc.).

3 **Conseguenze sull'attività traduttiva**

La chiusura della legge a cui allude (o può alludere) il racconto di Kafka simboleggia molto bene questa scrittura estremamente codificata, mediata, la quale, come abbiamo rilevato, deve concedere parecchio alla sovradeterminazione formale per poter garantire il funzionamento del testo nell'organicità dell'ordinamento giuridico. La scrittura qui è formalmente molto vincolata per poter essere materialmente vincolante.¹¹ Questo tipo di elaborazione incide evidentemente non poco sull'approccio traduttivo che occorre adottare nei riguardi dell'atto normativo. Se la legge è un delicato equilibrio tra trasparenza e chiusura, la sua lettura e la sua traduzione devono tenerne conto adottando un metodo che sappia conciliare le esigenze della comunicazione di informazioni (apertura della porta) con quelle della coerenza giuridica (inflexibilità del guardiano). In particolare, nell'affrontare la traduzione di un testo normativo occorre temperare il libero adattamento del prototesto (o testo di partenza), inteso ad agevolarne la comprensione, con lo scrupoloso rispetto delle regole formali della produzione legislativa. Il primo passo per tradurre un siffatto testo consisterà allora nell'individuare le ragioni che hanno presieduto alla scelta di un determinato termine, espressione, costruito ecc. per applicarle nella scelta di un traduttore. Il traduttore di un testo legislativo deve indurre (mediante abduzione¹²) dal prototesto le regole che sono state applicate per la sua produzione in modo da diventare a sua volta redattore di un metatesto (o testo di arrivo) che rispetti le regole formali della produzione legislativa. Nella terminologia traduttologica si dirà che la *dominante*¹³ in questo caso è la stretta applicazione al metatesto delle regole formali di produzione legislativa. In altri termini, occorre sottoporre il testo da tradurre a un'analisi intesa ad individuare le differenti categorie di regole applicate per la sua stesura. Da qui l'idea di una griglia con-

cettuale per sottoporre il testo da tradurre a un'analisi volta ad evidenziare l'identità funzionale degli elementi che lo compongono.

3.1 La griglia di analisi

Siccome la scrittura del testo normativo è una scrittura codificata nella quale la scelta degli elementi è dettata appunto dalle regole sopraelenate, un primo approccio traduttivo consisterà nello scomporre il dettato nelle sue componenti notevoli, così compendiabili:

Termini giuridici	Espressioni giuridiche tipiche	Realia	Termini tecnici o tecnicizzati	Vincoli intra e intertestuali	Costrutti frasali idiomatici
-------------------	--------------------------------	--------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Un esempio chiarirà meglio l'utilità di questo approccio. Si consideri il testo seguente:

Handelt es sich beim Opfer um eine unmündige Person oder handelt der Täter gewerbsmässig, so ist die Strafe Zuchthaus. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes.

Una traduzione «libera» o con una dominante esclusivamente comunicativa potrebbe ad esempio essere :

Nel caso in cui la persona lesa sia minorenne o qualora l'autore del reato agisca a titolo professionale, la pena inflitta è il penitenziario. Restano riservate le disposizioni dell'Accordo del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino.

Ora, se passiamo il testo tedesco al vaglio della griglia, cioè se mettiamo in evidenza la valenza sistematica di ogni sua componente lessicale notiamo quanto segue:

Termini giuridici	Espressioni giuridiche tipiche	Realia	Vincoli intra e intertestuali	Costrutti frasali idiomatici
Opfer	Gewerbsmässig handeln	Übereinkommen über die Rechte des Kindes	... so ist die Strafe Zuchthaus	Handelt es sich ... so ist die Strafe
Unmündige Person	Vorbehalten bleiben			
Vittima	Far mestiere di	Convenzione sui diritti del fanciullo	... la pena è della reclusione	Se ..., la pena ...
Minorenne	Essere salvo			

Ne consegue che la versione ufficiale di questo testo è la seguente :

Se la vittima è minorenni o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione. Sono salve le disposizioni della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

Se scomponiamo il testo nelle sue componenti notevoli secondo le categorie della griglia notiamo che per enunciare la norma la disposizione non è stata scritta de plano, di getto, ma che ogni parola (o quasi) ha la sua specifica ragion d'essere. Dopo aver chiarito il senso complessivo della disposizione, il primo compito del traduttore è individuare questa ragione, chiarire l'identità profonda (funzionale) delle parole che compongono il testo, per poter poi trovare nella lingua di arrivo le parole che hanno la medesima identità sistematica o che esplicano la stessa funzione. Perché è importante «incanalare» la traduzione in questo modo?

- 1) occorre innanzi tutto garantire che il metatesto possa «funzionare» normativamente, ossia possa inserirsi armoniosamente nell'ordinamento giuridico cui pertiene (cfr. in particolare il punto b del n. 2.1.1 e i punti c ed e del n. 2.1.3);
- 2) vi sono poi preoccupazioni di certezza del diritto, ossia occorre assicurarsi che gli istituti siano i medesimi e che le conseguenze giuridiche di una stessa fattispecie siano anche uguali. La coerenza terminologica, poi, facilita l'interpretazione della norma, giacché un nuovo termine può implicare una nuova interpretazione (cfr. in particolare i punti c-e del n. 2.1.3);
- 3) né va poi dimenticata l'esigenza di garantire la coerenza stilistica e lessicale dell'ordinamento giuridico, cioè di garantire l'unità e la continuità della finzione della figura del legislatore (cfr. in particolare tutti gli aspetti di cui al n. 2.1).

3.2 Le categorie della griglia

Alcune precisazioni sulle categorie della griglia di analisi:

termini giuridici

sono termini specifici del linguaggio giuridico oppure termini del linguaggio comune che nel diritto assumono però un significato particolare (es. «costituzione» di una società, «azione», «attore», «soccumbente» ecc.);

espressioni giuridiche tipiche

sono costrutti d'uso corrente e consolidato nel linguaggio giuridico (es. «è dato ricorso», «a querela di parte», «proporre azione» ecc.);

realia

sono denominazioni proprie di enti, istituzioni, titoli di pubblicazioni o designazioni specifiche di una data realtà politica, culturale o storica e il cui equivalente nella lingua d'arrivo non è il risultato di un'operazione traduttiva stricto sensu (es. «Consiglio federale», «postulato» ecc.);

termini tecnici o tecnicizzati

sono termini specifici di una data materia (ad es. «fondo d'investimento») oppure parole correnti che pur non appartenendo ad alcun linguaggio settoriale, all'interno di un dato atto normativo sono state definite in un modo particolare, sono state tecnicizzate (ad es. «dati personali» nella LPD, «sostanze attive» nella LPChim);

vincoli intra- ed intertestuali

sono parole o espressioni che pur non essendo né termini giuridici, né termini tecnici e neppure costrutti idiomatici costituiscono dei «precedenti» cotestuali o contestuali e vanno ripresi (o comunque considerati) per garantire un minimo di coerenza (ad es. nel CO «fare la sua firma davanti all'ufficio... » invece di «firmare i documenti presso l'ufficio...», «notificazione per l'iscrizione» invece di «richiesta d'iscrizione»);

costrutti frasali idiomatici

sono formulazioni e costruzioni sintattiche proprie a ogni lingua e la cui soluzione traduttiva richiede particolare attenzione (ad es. la costruzione ipotetica del tedesco « Ist der Handelsreisende für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig tätig, so hat jeder Arbeitgeber ... », «Se il commesso viaggiatore ...» art. 349d CO).

La lingua, anche quella giuridica, è uno strumento estremamente malleabile, polimorfo e condizionato in misura non trascurabile da fattori soggettivi. Di conseguenza, le categorie summenzionate non sono sempre univoche né sempre nettamente delimitate. Inoltre, la griglia di analisi non è esaustiva. Il testo normativo si compone infatti anche di altri elementi notevoli ricorrenti (si pensi ad esempio alla categoria dei tecnicismi collaterali o dei connettivi a valore condizionale¹⁴) e comporta evidentemente parole e termini non sovradeterminati e precisi del singolo testo. Ciò non toglie che le regole formali della produzione legislativa si concretizzano principalmente nelle categorie di elementi che abbiamo distinto; queste possono essere considerate una sorta di trasposizione di detti principi. Occorre poi rilevare che sebbene la griglia costituisca una sorta di proiezione tabellare delle operazioni mentali (i distinguo) effettuate quasi automaticamente dal traduttore esperto, il suo uso appropriato non esaurisce le difficoltà della traduzione dei

testi normativi, anche perché l'associazione di un termine o di una espressione ad una determinata categoria non fornisce ancora il possibile equivalente.¹⁵ Essa rappresenta nondimeno un utile ausilio per imparare ad osservare un testo con la debita distanza e per capirne le interconnessioni.

3.3 Centralità della parola e limitazione degli esiti

Da questa sorta di propedeutica all'approccio traduttivo dei testi normativi si evincono tra l'altro due caratteristiche fondamentali della traduzione dei testi normativi che definirei come (1) la centralità della parola e (2) la limitazione rigorosa delle prospettive di traduzione e, di riflesso, anche degli esiti.

- (1) Il nostro approccio comunicativo, quotidiano, del linguaggio è un atteggiamento strumentale, di superamento della parola nel suo senso (significato e/o referente). Se dico «chiudi la porta per favore» mi aspetto che il mio interlocutore compia l'atto di chiudere la porta e non che si soffermi dubitativamente sulle parole che ho utilizzato, magari commentandole. Come sentenziava il saggio taoista Chuang-Tzu: «Il fine del calappio è la lepre: presa la lepre metti da parte il calappio. Il fine della parola è l'idea: afferrata l'idea metti da parte le parole» (Capra 1989). Ora, per chi traduce testi legislativi questo approccio deve essere capovolto, giacché una volta che ha afferrato il senso della disposizione (del prototesto) il traduttore non può permettersi di «mettere da parte le parole» (cioè riscrivere l'idea con parole sue), ma deve afferrare l'idea e commisurare questa al senso profondo (giuridico) delle parole che la esprimono, individuare le parole che nella lingua di arrivo hanno lo stesso senso (giuridico) e utilizzare queste parole per riscrivere la disposizione. Si tratta dunque di tradurre l'idea (la norma) utilizzando le parole che devono essere utilizzate nella disposizione e facendo in modo che l'enunciato dica (ma dica nel senso funzionale, giuridico, profondo) ciò che dice la disposizione e niente più (l'interpretazione, ossia l'estrazione della norma, spetterà poi a chi applica la disposizione¹⁶);
- (2) Come noto, la traduzione non è un'operazione banale,¹⁷ cioè non è un processo i cui risultati sono scontati, univoci. Di uno stesso testo esistono diverse traduzioni tutte altrettanto corrette, a seconda appunto della strategia traduttiva (la dominante) che scegliamo ma anche, diremmo, delle idiosincrasie e preferenze del traduttore.¹⁸ Ebbene, osservando i criteri formali summenzionati della produzione legislativa, da cui discendono poi le categorie della nostra griglia, si constata appunto che nei

testi normativi questa potenziale apertura del testo e pluralità degli esiti traduttivi è fortemente relativizzata, quasi annientata anzi se aggiungiamo la necessità per il traduttore di adottare per questo tipo di testi uno stile impersonale e scevro di qualsivoglia connotazione emotiva (cfr. anche n. 2.1.3 a). Questo non significa che la traduzione di testi normativi sia un'attività fossilizzata nella ripetizione di «locuzioni belle e pronte»¹⁹ e priva d'inventiva ma, ancora una volta, che la sua difficoltà precipua consiste nel trovare un giusto equilibrio tra creatività, innovazione linguistica (senza cui non c'è comunicazione), e rigore sistematico (senza cui non c'è certezza del diritto).

4 Per concludere, prima di iniziare

La traduzione di espressioni e termini che esprimono concetti giuridici pone molteplici problemi riconducibili principalmente alla loro intrinseca solidarietà con un determinato ordinamento o sistema giuridico,²⁰ ma anche, più in generale, all'anisomorfismo dei linguaggi giuridici, ossia «al fatto che il rapporto tra parola e concetto non rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche» (Sacco 1994, 482). Quando per di più tali espressioni e termini figurano in testi normativi, a queste difficoltà «materiali» si aggiungono problematiche indotte dalla specifica natura testuale dell'atto normativo. Scritto da un autore tanto potente quanto impersonale (il «legislatore») e dunque doppiamente orfano del «padre» che potrebbe prestare soccorso ermeneutico al suo scritto, l'atto normativo non ha un destinatario determinato a cui demandare l'integrazione delle eventuali lacune del messaggio né può tanto meno rimandare a un contesto dell'atto comunicativo che rappresenta per dare maggiore concretezza al suo enunciato. Il testo normativo presuppone certo un ordinamento giuridico nel quale potersi integrare organicamente e un'ufficialità istituzionale che garantisca la propria cogenza, ma in quanto atto normativo, testo nel senso di atto linguistico, è decisamente deputato all'autosufficienza poiché deve farsi carico nel suo solo dettato di tutte le componenti del suo potere comunicativo e coercitivo. Ne risulta un testo estremamente rigido e fittamente sovradeterminato da legami ed equilibri intertestuali e cotestuali che conferiscono ai suoi singoli elementi funzioni ed identità specifiche invisibili a livello superficiale. Imparare ad individuare queste distinzioni categoriali profonde che governano il testo normativo costituisce l'irrinunciabile fase preliminare per accingersi alla sua traduzione. È certo soltanto un primo passo ma, parafrasando ben più celebri prolegomeni, prima di mettersi in cammino a volte è opportuno inventare le tappe principali del proprio itinerario.

Note

- Ringrazio vivamente Filippo Grandi, lic. iur. e giurilinguista presso la Cancelleria federale, per la rilettura del testo e per i preziosi suggerimenti.
- 1 Cito da Kafka (1983, 120); trad. it. a cura di Emilio Castellani, *La metamorfosi e altri racconti*, Garzanti, Milano 1974, p. 114.
 - 2 Cfr. ad es. Bobbio 1950: «Alla base di ogni ordinamento giuridico sta la regola fondamentale secondo cui il complesso di proposizioni normative componenti l'ordinamento costituisce un tutto chiuso. [...] In base a tale regola fondamentale, sono proposizioni giuridiche soltanto quelle che sono poste con quelle particolari modalità dal legislatore e quelle altre che sono implicite nelle proposizioni poste e quindi da esse deducibili mediante le regole di trasformazione dallo stesso legislatore consentite».
 - 3 *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften* § 529 «Die dem Rechte ... zukommende Verwirklichung ist, dass es als das feste Allgemeine zum Bewusstsein gebracht, in seiner Bestimmtheit gewusst und gesetzt sei als das Geltende; das Gesetz».
 - 4 Giacché la norma giuridica va intesa «non come imperativo al pari della norma morale, ma bensì come giudizio ipotetico che esprime il rapporto specifico di un fatto condizionante con una conseguenza condizionata», cfr. Kelsen (2000, 63).
 - 5 Vittorio Frosini (1994, 45): «La formulazione di una legge non avviene mai ex abrupto, ma è sempre filtrata dalla riflessione imposta dalla necessità del suo coordinamento con le leggi precedenti».
 - 6 Come rileva Rescigno (1998, 3): «ogni atto normativo [...] presuppone come già dato l'insieme entro cui è destinato ad inserirsi e che esso può mutare solo parzialmente e localmente».
 - 7 Su questo aspetto cfr. anche Ufficio federale di giustizia, 2002, n. 821-825.
 - 8 Cfr. anche Ufficio federale di giustizia 2002, n. 83-84. Per considerazioni di carattere generale sul linguaggio normativo cfr. anche Pagano 2004, 99-183 oppure Presidenza del Consiglio dei ministri 2001.
 - 9 Non solo quale fattore di eleganza e chiarezza del testo (per cui cfr. Mortara Garavelli 2001, 148), ma anche in quanto necessario elemento di coerenza ed inequivocabilità.
 - 10 Per i quali cfr. segnatamente le Direttive di tecnica legislativa, a c. della Cancelleria federale, Berna 2003 e le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano del 16 settembre 2003.
 - 11 Non a caso, nella tipologia testuale proposta da Francesco Sabatini la cogenza interpretativa (o prescrittività) dei testi normativi è regolata «dal criterio di massima coerenza interna e conformità con principi generali enunciati espressamente», Sabatini (1998, 130).
 - 12 «Tipo particolare di inferenza logica che sulla base di un evento consiste nel risalire alla regola generale che spiega tale evento. [...] Il traduttore parte dall'evento-prototesto per ricostruire la strategia autoriale, e su questa base costruisce la strategia traduttiva», Osimo (2004, 180).
 - 13 Termine coniato da Roman Jakobson e adottato nella scienza della traduzione per indicare il criterio principale che governa le scelte strategiche nella traduzione di un testo. Cfr. Osimo (2001, 67-73).
 - 14 Per cui cfr. ad es. le considerazioni di Mortara Garavelli (2001, 16 e risp. 143).
 - 15 Né garantisce, tra l'altro, che il traduttore più appropriato appartenga alla medesima categoria, giacché il peso specifico di ogni singola categoria per le scelte lessicali e terminologiche varia a seconda del testo.
 - 16 In questo senso ogni disposizione, e non solo quelle ambigue, necessita di interpretazione, cfr. ad es. Guastini (2001, 141): «Ebbene, si dice «interpretazione» l'attività che consiste nel determinare il significato degli enunciati delle fonti: ovvero, detto in altre parole, l'attività che, dagli enunciati delle fonti (dalle disposizioni), ricava norme».
 - 17 Nel senso che il matematico Heinz von Foerster (1987) dà a questo concetto analizzando le modalità di funzionamento della macchina; la macchina banale è caratterizzata da una relazione input-output fissa o comunque prevedibile.
 - 18 Come pure, si potrebbe aggiungere, in funzione del significato che attribuiamo alla nozione alquanto indeterminata di «traduzione». Cfr. ad es. Eco (2003, 9).
 - 19 Cfr. Schopenhauer (1993, 51): «Lo scribacchiare delle teste banali sembra essere riportato sulla carta in base a schemi già pronti, vale a dire esso consiste soltanto di locuzioni belle e pronte e di frasi, che sono di moda in quel dato momento, e che costoro mettono su carta senza pensarci. La testa superiore crea ogni frase appositamente per il caso specifico».
 - 20 Un sintetico e chiaro compendio degli aspetti di cui il traduttore di testi giuridici deve tenere conto figura in Sacco (1994).

Bibliografia

- Barthes, Roland, 1999, *Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del testo*, a c. di Carlo Ossola, Einaudi, Torino, p. 10 [trad. it. de Variations sur l'écriture, pubblicato in *Oeuvres complètes*, t. II, Seuil, Parigi 1994].
- Bobbio, Norberto, 1950, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4 (1950), pp. 342-367, ora in Scarpelli 1994, pp. 95-112.
- Cancelleria federale, 2003, *Direttive di tecnica legislativa*, Berna.
- Cancelleria federale, 2003, *Istruzioni per la redazione dei testi ufficiali in italiano del 16 settembre 2003*, Berna.
- Capra, Fritjof, 1989, *Il Tao della fisica*, Adelphi, Milano.
- Domenighetti Ilario (a c. di), 1998, *Con felice esattezza, Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Casagrande, Bellinzona.
- Eco, Umberto, 2003, *Dire quasi la stessa cosa, Esperienze di traduzione*, Bompiani, Milano.
- Frosini, Vittorio, 1994, *La lettera e lo spirito della legge*, Giuffrè, Milano.
- Guastini, Riccardo, 2001, *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino.
- Kafka, Franz, 1983, *Gesammelte Werke*, Fischer Taschenbuch Verlag, Berlino.
- Kelsen, Hans, 2000, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino.
- Mortara Garavelli, Bice, 2001, *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino.
- Osimo, Bruno, 2001, *Corso di traduzione*, Guaraldi, Modena.
- Osimo, Bruno, 2004, *Manuale del traduttore*, Hoepli, Milano.
- Pagano, Rodolfo, 2004³, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, Giuffrè.
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, Guida alla redazione dei testi normativi, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 105, 3 maggio 2001.
- Rescigno, Giuseppe Ugo, 1998, *L'atto normativo*, Zanichelli, Bologna.
- Sabatini, Francesco, 1998, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in: Domenighetti, Ilario (a c. di), *Con felice esattezza, Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Casagrande, Bellinzona, pp. 125-137.
- Sacco, Rodolfo, 1994, *La traduzione giuridica*, in Scarpelli, Uberto/Di Lucia, Paolo, *Il linguaggio del diritto*, Edizioni universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, pp. 475-490.
- Scarpelli, Uberto Scarpelli/Di Lucia, Paolo (a c. di), 1994, *Il linguaggio del diritto*, Edizioni universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano.
- Schopenhauer, Arthur, 1993, *Sul mestiere dello scrittore e sullo stile*, Adelphi, Milano.
- Ufficio federale di giustizia, 2002, *Guide de législation*, Berna.
- Von Foerster, Heinz, 1987, *Sistemi che osservano*, Astrolabio, Roma.